

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3896

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CURCIO, ESPOSTO, AMICI, BINELLI, BELLINI, COCCO,
DE SIMONE, DULBECCO, GATTI, IANNI, POLITANO,
RINDONE, SATANASSI, VAGLI**

Presentata il 27 gennaio 1983

Norme per il riconoscimento della denominazione di origine di prodotti dell'agricoltura, dell'industria e dell'artigianato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si inquadra tra quei provvedimenti tesi alla tutela del consumatore e delle aspettative dei produttori. A norma della Convenzione di Lisbona stipulata il 31 ottobre 1958 si considera denominazione all'origine « la denominazione geografica di un paese, di una regione o di una località, utilizzata per designare un prodotto che ne è originario e di cui le qualità e i caratteri sono dovuti esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico comprendente i fattori naturali e i fattori umani ».

Il nostro paese, benché possa offrire molto dal punto di vista qualitativo e quantitativo, non riesce ad inserire un'adeguata lista di prodotti con denominazione di origine sui mercati mondiali poiché la norma concede la protezione internazionale

solo a quei prodotti che hanno ricevuto la preventiva tutela dell'ordinamento giuridico dei paesi aderenti.

In Italia le leggi sul riconoscimento giuridico delle denominazioni di origine riguardano i settori dei formaggi, dei vini e in modo limitato dei prosciutti. Esiste invece una gamma molto vasta di prodotti specie nel settore agricolo ed in quello artigianale che possiedono requisiti di tipicità irripetibili grazie alla coesistenza di fattori ambientali e di tecniche tradizionali.

La denominazione di origine si differenzia dai marchi, segni distintivi delle imprese, i quali non garantiscono in merito alle caratteristiche qualitative dei prodotti ma indicano solo la derivazione di un bene da una certa azienda. Si differen-

zia anche dalle indicazioni di provenienza che richiamano soltanto, nella presentazione del prodotto, la località di origine e non anche le caratteristiche e non escludono che altri usino la denominazione per prodotti che non ne sono originari.

Vi è da aggiungere che anche se è riconosciuta per legge la denominazione di origine di un prodotto, questo non significa che tutti i produttori debbano necessariamente utilizzarla. Il singolo produttore potrà sempre scegliere tra l'utilizzazione della denominazione e la non uti-

lizzazione commercializzando il prodotto senza denominazione.

Una delle cause dei ritardi del nostro paese in questa materia è certamente la mancanza di una legislazione adeguata che consenta certezza e rapidità nelle richieste di denominazione di origine.

La presente proposta di legge è tesa al superamento delle attuali difficoltà, a snellire l'*iter* procedurale, a stimolare una maggiore presenza sui mercati mondiali dei nostri prodotti a denominazione di origine.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Si considera denominazione di origine agli effetti della presente legge la denominazione geografica con cui viene designato un territorio delimitato o delimitabile per caratteristiche ambientali o storiche o il nome di un comune, provincia o regione utilizzati per designare un prodotto che ne è originario la cui qualità o carattere sono dovuti esclusivamente o essenzialmente a fattori naturali, umani o tradizionali connessi all'ambiente geografico. La denominazione di origine è riconosciuta con riferimento alla località che ha conferito al prodotto la sua notorietà.

La zona di produzione di un prodotto a denominazione di origine può comprendere oltre il territorio indicato nella rispettiva denominazione di origine anche i territori vicini quando in essi esistano analoghe condizioni naturali ed alla data di presentazione della domanda di riconoscimento si producano da almeno 10 anni prodotti immessi sul mercato con la medesima denominazione ed abbiano analoghe qualità o caratteri.

ART. 2.

La denominazione di origine è riconosciuta ai prodotti tipici dell'agricoltura, dell'industria e dell'artigianato che abbiano una consistenza produttiva ed un valore economico rilevanti per la zona di cui trattasi e che abbiano conseguito nel tempo una considerevole notorietà usando la medesima denominazione.

ART. 3.

È consentita alla denominazione di origine l'aggiunta di specificazioni atte ad evidenziare determinate particolari caratteristiche del prodotto o la sua provenienza da sottozona.

ART. 4.

Le domande intese ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei prodotti di cui trattasi devono essere presentate dagli interessati in triplice copia al Ministero competente tramite la regione che ne trattiene una copia, trasmette le altre ed esprime motivato parere.

Alla domanda devono essere allegati in triplice copia i seguenti documenti:

a) relazione illustrativa comprovante l'uso locale della denominazione del prodotto oggetto della domanda, con tutti i documenti che possano confermare quanto contenuto nella relazione stessa. Nella relazione illustrativa dovranno essere documentate le ragioni che hanno indotto a proporre l'inserimento, nella zona di produzione, eventuali territori vicini a quello indicato nella denominazione di origine;

b) indicazione della zona di produzione (da precisarsi in una cartina geografica di scala 1:25.000) entro la quale avviene la produzione del prodotto di cui trattasi;

c) indicazione della produzione media annuale del prodotto per il quale si chiede la denominazione;

d) indicazione delle principali caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del prodotto di cui trattasi;

e) indicazione delle materie prime e dei metodi di preparazione;

f) documento comprovante l'adesione di tanti produttori che rappresentino non meno del 30 per cento della produzione.

Una copia della domanda con relativa documentazione è trasmessa a cura del Ministero competente alla Commissione di cui al successivo articolo 9 per il previsto parere che deve essere espresso entro 120 giorni dal ricevimento della domanda stessa.

ART. 5.

Il riconoscimento della denominazione di origine viene effettuato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente. Con il decreto del Presidente della Repubblica viene altresì approvato il relativo disciplinare di produzione.

Il disciplinare di produzione deve stabilire:

a) la denominazione di origine del prodotto;

b) la delimitazione della zona di produzione;

c) gli elementi atti a definire l'ambiente geografico e relativi fattori naturali ed umani che determinano le caratteristiche del prodotto;

d) le norme per il commercio, la detenzione dei prodotti e le sanzioni penali al fine di evitare frodi, facilitare i controlli e di offrire ai consumatori idonee garanzie sulle peculiari caratteristiche qualitative dei prodotti;

e) l'eventuale istituzione di appositi albi per determinati prodotti;

f) l'obbligo e modalità di denuncia dei prodotti al fine di determinare la disponibilità e controllarne il successivo commercio.

ART. 6.

Le ditte produttrici di tali prodotti sono tenute a consentire la ispezione dei locali di lavorazione, i controlli, le verifiche e gli esami dei prodotti lavorati e da lavorare nonché la tenuta e conservazione di registri e la documentazione necessaria e dimostrare la provenienza dei prodotti e modalità di lavorazione.

S'intende per ditta produttrice l'impresa che compia tutte le operazioni di lavorazione del prodotto e sia autorizzata ai sensi delle leggi sanitarie vigenti.

ART. 7.

La vigilanza per l'applicazione delle presenti disposizioni è svolta dai Ministeri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato ciascuno per il settore di sua competenza.

ART. 8.

I consorzi volontari possono essere incaricati qualora rispondano a determinati requisiti dai Ministeri competenti a svolgere la vigilanza sulla osservanza delle presenti disposizioni.

ART. 9.

È istituita presso ciascun Ministero interessato la Commissione nazionale per la tutela della denominazione di origine con il compito di esprimere su richiesta dei Ministeri competenti parere sulla domanda di riconoscimento.

ART. 10.

La Commissione è composta da due rappresentanti del Ministero interessato, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali e sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale.

Alle riunioni partecipa un rappresentante della regione di provenienza del prodotto sul quale è chiesto il parere.